



CIRCOLARE N. 3/2008

PROT. n° 28606

ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia

OGGETTO: **Atti di aggiornamento geometrico – Redazione e sottoscrizione ad opera degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.**

DESTINATARI: **Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali.**

DATA DECORRENZA:

CIRCOLARI DELL'ENTE SOSTITUITE: Circolare n. 10 del 22 giugno 2007

Roma, 14 aprile 2008

FIRMATO: Mario Picardi

N. pagine complessive: 3 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

1. Premessa

Come noto, la scrivente Agenzia è più volte intervenuta sulla delicata tematica concernente la configurabilità o meno, in capo agli Agrotecnici e agli Agrotecnici laureati, della competenza a redigere e sottoscrivere atti di aggiornamento catastale.

La problematica affrontata si incentrava, in sintesi, sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 96 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che *"Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze."*

Con Circolare n. 1 del 7 febbraio 2002 – alla luce dell'avviso espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato che, interpellata al riguardo, aveva ritenuto fondata la richiesta degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di essere ammessi a compiere le attività di cui alla normativa sopra richiamata - si era consentita anche a tali professionisti la facoltà di redigere gli atti di aggiornamento di cui all'articolo 8 della legge n. 679/69 (tipi mappali) e agli articoli 5 e 7 del D.P.R. n. 650/72 (tipi frazionamento e particellari), ai sensi del predetto comma 96 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



In esito al contenzioso successivamente instaurato da alcuni Ordini professionali, tuttavia, il Consiglio di Stato, con decisione n. 2204 depositata il 10 maggio 2007, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato la circolare oggetto di giudizio. Ciò sul presupposto che, sulla base della struttura grammaticale e sintattica usata dal legislatore, la norma in questione non avrebbe inteso ampliare le competenze professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, attribuendone alcune in precedenza non riconosciute, bensì, solo, confermare le modalità di redazione degli atti di aggiornamento catastale, senza intervenire sull'ambito soggettivo di applicazione.

Con Circolare n. 10 del 22 giugno 2007 questa Agenzia – dopo aver impartito agli uffici, con nota prot. n. 45115 del 2007, le necessarie istruzioni allo scopo di conformarsi al giudicato amministrativo - era poi intervenuta nuovamente sulla materia fornendo ulteriori chiarimenti di carattere essenzialmente operativo-gestionale.

2. Evoluzione normativa

Come noto, la controversa problematica di cui trattasi è stata di recente oggetto di un risolutivo intervento ad opera dello stesso legislatore che ha chiarito, con norma di interpretazione autentica, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame.

L'art. 26 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, al comma 7-ter aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, infatti, prevede che *“Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni»*.

Si ricorda, a tale proposito, che la legge 6 giugno 1986, n. 251, cui fa riferimento il comma 7-ter del suddetto articolo 26, istituisce l'albo professionale degli Agrotecnici.

In funzione pertanto del combinato disposto delle norme sopra richiamate, anche i soggetti iscritti nell'albo professionale degli Agrotecnici - istituito ai sensi della citata legge n. 251 del 1986 - sono abilitati alla redazione e alla sottoscrizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.



3. Adeguamento della procedura Pregeo

Per consentire la presentazione in catasto degli atti di aggiornamento geometrico da parte degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è stato necessario adeguare la procedura Pregeo.

Sul sito internet dell'Agenzia è disponibile il Service Pack n. 5 della versione 9.00 della procedura Pregeo (aggiornamento del 20/03/2008) opportunamente adeguata per recepire la qualifica professionale in esame e per gestire le sedi degli Ordini e Collegi professionali con circoscrizione diversa da quella provinciale

In estrema sintesi, le modifiche apportate alla procedura consentono di selezionare nella riga di tipo 0 del libretto delle misure:

- fra le categorie professionali abilitate, anche quella degli "Agrotecnici";
- fra le sedi degli Ordini e Collegi professionali, anche quelle non coincidenti con l'ambito provinciale.

In relazione alla natura dell'adeguamento apportato al software, la precedentemente versione della procedura Pregeo può continuare ad essere utilizzata dalle altre categorie di tecnici abilitati alla predisposizione di atti di aggiornamento geometrico.

Gli Uffici Provinciali e le Direzioni Regionali sono invitati a dare ampia diffusione al contenuto della presente circolare.

(Fine)